



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

PROF.SSA GIULIA LASAGNI

Associata di Diritto processuale penale nell'Università di Bologna

CAMERA DEI DEPUTATI – COMMISSIONE GIUSTIZIA

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2025 – AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 632 ENRICO COSTA E C. 2328 MATONE, IN TEMA DI “MODIFICHE AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLE SENTENZE DI ASSOLUZIONE O PROSCIoglIMENTO”

Signor Presidente,
Deputate e Deputati,
ringrazio per avermi invitata a svolgere alcune osservazioni in materia di “pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”.

I. Introduzione

Le proposte di legge in esame sono, nel loro intento e nel loro complesso, condivisibili, sebbene bisognose di adeguati correttivi tecnici, nonché di un attento bilanciamento con il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione.

Da un lato, la presente iniziativa si inserisce nel **lodevole intento di tutelare** la posizione di **chi, subìto nel corso del procedimento penale il pregiudizio di una visibilità mediatica significativa** – soprattutto, in ipotesi, rispetto ad atti sfavorevoli all'indagato o imputato – non veda poi un corrispondente e adeguato riconoscimento del provvedimento favorevole conclusivo.

In questo senso, sottolineare la pubblicità di tali provvedimenti e, a tal fine, rafforzare il ruolo del ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, come proposto nei testi in esame, può offrire uno strumento prezioso di tutela del **diritto fondamentale alla riservatezza, incluso anche il diritto all'oblio**, favorendo il ripristino della propria reputazione o di quella dei propri cari.

L'art. 64 *ter* disp. att. c.p.p. oggi già riconosce, tramite la richiesta di **de-indicizzazione**, il diritto all'oblio (online e non), nonché la presunzione di innocenza, dei soggetti coinvolti

in un procedimento penale.¹ **La proposta in esame dovrebbe tutelare maggiormente l'aspetto positivo del diritto all'oblio**, che consentirebbe all'interessato non solo di reclamare una limitata esposizione dei contenuti lesivi della sua reputazione (tramite la menzionata de-indicizzazione), ma anche un "aggiornamento" degli stessi, attraverso la pubblicità del provvedimento favorevole. Questa prerogativa, rimasta in ombra nella riforma Cartabia, sarebbe anche **coerente con la ratio dell'art. 16 Regolamento UE 2016/679** (di seguito, GDPR), che disciplina il diritto alla rettifica dei dati personali.

L'intervento è parzialmente coerente con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525) che, proprio in considerazione della permanenza della notizia nei mezzi di comunicazione digitali, ha **rimodulato i connotati del diritto all'oblio**, ridimensionando la portata della ri-pubblicazione della notizia, ed enfatizzando invece il diritto ad ottenere – a distanza di tempo – una contestualizzazione del contenuto già esistente, ma divenuto obsoleto. In questo senso, riguardo alle testate online, una tutela più efficace potrebbe essere assicurata non solo con una ripubblicazione della notizia circa la sentenza liberatoria, ma anche con un obbligo all'aggiornamento dei contenuti precedentemente pubblicati (o ad esempio, con un rinvio alla notizia più aggiornata nella pagina delle notizie anteriori). **La proposta in esame potrebbe quindi garantire una tutela più effettiva del diritto all'oblio**, anche in ragione delle attuali difficoltà di implementazione dei meccanismi di de-indicizzazione online.

Tale iniziativa permette altresì, indirettamente, di **sensibilizzare l'opinione pubblica** sulle modalità di comunicazione delle notizie in materia giudiziaria, sia invitando implicitamente alla cautela e alla moderazione durante lo svolgimento del procedimento e processo, sia contribuendo alla completezza delle informazioni pubbliche rispetto a specifiche vicende processuali. Ciò appare particolarmente significativo in casi caratterizzati da **sovraesposizione mediatica**, così come nei casi di **revisione**, nei quali la affermazione dell'errore giudiziario spesso interviene a distanza di tempo e non gode di sufficiente notorietà, specie nelle comunità locali di riferimento.

Dall'altro lato, come già evidenziato anche nella scheda di lettura predisposta dal Servizio Studi,² il tema tocca in modo significativo anche **la fondamentale libertà di espressione e di informazione**. Tale libertà, elevata a rango costituzionale dall'art. 21 Cost. è riconosciuta, al pari del diritto alla riservatezza, dalle principali carte sovranazionali (Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Patto internazionale dei diritti civili e politici). Essa include inoltre, secondo quanto riconosciuto sia dalla giurisprudenza interna e sovranazionale, sia del GDPR, il diritto di cronaca, inteso anche come **protezione dell'archivio storico giornalistico**.³ Sotto tale profilo, alcuni passaggi delle proposte di legge in esame si

¹ I. Neroni Rezende, *Diritto all'oblio e deindicizzazione*, in: *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale: Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 381 – 399.

² Dossier n. 485, Schede di lettura, 28 luglio 2025, p. 4-5.

³ Idem, p. 4, ove si riporta che "si possono richiamare una serie di norme previste proprio dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), finalizzate alla tutela delle attività di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, con conseguente limitazione del diritto all'oblio (cfr. art. 9, par. 2 lett. j); art. 17, par. 3, lett. d); art. 89). A fronte di tali previsioni normative, è stata ritenuta "lecita la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un interesse pubblico di tipo storico o socio-economico, purché

presentano come necessarie di rettifica, improntata ad un più adeguato riconoscimento della valenza primaria dei principi fondanti del nostro ordinamento.

Ciò premesso, si ritiene di proporre una **serie di suggerimenti al fine di massimizzare i lodevoli obiettivi** perseguiti dal provvedimento, evitando al tempo stesso di porsi in conflitto con i diritti fondamentali.

Essi sono brevemente presentati di seguito nella **sezione II** del presente testo e scritti per esteso nella **sezione III**.

II. Profili dei correttivi proposti

1. Definizione dell'ambito di applicazione: quali provvedimenti per le richieste di pubblicità

Le proposte di testo presentate indicano in modo non uniforme i provvedimenti dei quali si può chiedere "immediata pubblicità". Si fa talvolta riferimento alla sentenze di assoluzione, talvolta a quelle di assoluzione o di proscioglimento, a quelle di non luogo a procedere o talvolta ai provvedimenti di archiviazione.

A tal proposito, appare opportuna una scelta di fondo, improntata alla coerenza e al rispetto della tecnicità del linguaggio processuale (che non contempla, ad esempio, la figura dell' "indagato prosciolto").

La scelta ricade essenzialmente fra due opzioni:

- 1.** Una proposta, più in linea con l'intento della iniziativa legislativa, focalizzata sui provvedimenti di "**factual innocence**", **ovvero di quei provvedimenti che indicano, nelle loro formule, la estraneità a vario titolo dell'indagato o dell'imputato rispetto alle ipotesi accusatorie.**

In tal caso, il riferimento dovrebbe andare alle sentenze di assoluzione di cui all'**art. 530 c.p.p.** (anche emesse a seguito di revisione), ad **alcune di quelle previste dall'art. 129 c.p.p.** ("il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato"), alle sentenze di non luogo a procedere di cui all'**art. 425 c.p.p. se** "il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa", così come ai **provvedimenti di archiviazione di cui all'art. 408 c.p.p.** ("quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna") **o all'art. 411 c.p.p., in questo caso limitatamente a** quando risulti che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

- 2.** Una seconda opzione consisterebbe invece in una scelta più ampia, che includa anche **provvedimenti di proscioglimento per cause processuali**, come i casi di "non doversi procedere" per estinzione del reato (art. 531 c.p.p.; art. 420-*quater*), le residue formule previste per le sentenze di cui all'art. 129 c.p.p. ("il reato è estinto o [...] manca una condizione di procedibilità"), le sentenze di non luogo a procedere ex

art. 425, comma 1 (se “sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita”) o comma 3 c.p.p. (“Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”) e le altre formule di archiviazione di cui all’art. 411 c.p.p. (“manca una condizione di procedibilità, [...] la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, [...] il reato è estinto”).

La prima opzione, come si anticipava, appare più in linea con l'intento delle proposte in esame, così come indicato nella Sezione I, perché è in quei casi che il diritto alla riservatezza (e il diritto all'oblio, inclusivo della tutela della reputazione) pare idoneo ad essere bilanciabile con il diritto di cronaca.

2. Estensione del diritto di richiedere la immediata pubblicità anche agli eredi, ai prossimi congiunti e alla persona che ha l'autorità tutoria

Si suggerisce di **estendere il diritto di richiedere la pubblicazione dei provvedimenti assolutori anche agli eredi, ai prossimi congiunti e alla persona che ha l'autorità tutoria**. Ciò al fine di allineare questa importante misura di tutela della reputazione alla **legittimazione a proporre revisione**.

In tali processi, infatti, se la istanza di revisione viene accolta, già l'art. 642 c.p.p. riconosce il diritto alla pubblicazione della sentenza nel comune in cui quella di condanna era stata pronunciata e nell'ultima residenza del condannato, così come, per estratto, in un giornale. In tal senso, il diritto di richiedere la immediata pubblicità **sembra ben completare il quadro di misure riparatorie a favore di chi già ha sofferto per essere stato ingiustamente considerato colpevole** e che spesso fatica, una volta riconosciuto innocente, a inserirsi nuovamente nel contesto sociale di riferimento.

3. Adeguato bilanciamento con la libertà di espressione e di informazione

Onde evitare censure di stampo costituzionale, si suggerisce di rafforzare, nel testo in esame, il rapporto con il diritto alla libertà di espressione e di informazione. **In tal senso, alcune delle proposte indicate paiono difficilmente conciliabili con l'art. 21 Cost, oltre che con le disposizioni del GDPR**, richiamate anche nella scheda di lettura predisposta dal Servizio Studi.

Segnatamente, si tratta di due passaggi, riscontrabili nella proposta dell'On. Matone *et al.* e non presenti invece nella proposta dell'On. Costa:

- Art. 144-*ter*, comma 3, là dove si fa riferimento alle **sanzioni di cui all'art. 83 GDPR**. Si tratta infatti di sanzioni particolarmente elevate,⁴ ragionevolmente

⁴ Come ricordato anche nel Dossier n. 485, Schede di lettura, p. 6: “L'art. 83, par. 4 prevede che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore per le violazioni riguardanti: a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento; b) gli obblighi dell'organismo di

caratterizzabili come sostanzialmente penali o a carattere punitivo secondo la consolidata giurisprudenza della Corte sovranazionale dei diritti dell'uomo, così come recepita anche nel nostro ordinamento⁵, e che pertanto **mal si conciliano con la fondamentale libertà di espressione e di informazione prevista dall'art. 21 Cost.**

Sotto tale profilo, si suggerisce piuttosto di raccordare meglio la disciplina con gli obblighi presenti nel **codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti**, ovvero il contesto più consono per la eventuale imposizione di sanzioni.⁶

- Art. 1, comma 2, là dove si fa menzione del diritto “alla **non visibilità**”, che richiama il diritto ad ottenere la cancellazione di informazioni relative ai procedimenti conclusi con provvedimenti favorevoli. Tale disposizione, come già evidenziato anche nei documenti preparatori, pare infatti **scarsamente compatibile con la fondamentale libertà di espressione e di informazione prevista dall'art. 21 Cost.** ed in particolare con la protezione dell'archivio storico giornalistico, riconosciuto sia dalla giurisprudenza interna, sia dalla normativa europea.⁷

Sotto tale profilo, come evidenziato nella Sezione III, si suggerisce pertanto, in **alternativa, il richiamo alla materia della de-indicizzazione di cui all'art. 64 ter disp. att. c.p.p.**

certificazione; c) gli obblighi dell'organismo di controllo. L'art. 83, par. 5 prescrive, invece, l'applicazione della sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, per le violazioni concernenti: a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso; b) i diritti degli interessati; c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale; d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri; e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo”.

⁵ A partire dalla nota sentenza CEDU *Engel c Paesi Bassi*, ricorsi n. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, 8 giugno 1976.

⁶ Come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui sussiste un obbligo deontologico per il giornalista che riporti l'andamento di vicende giudiziarie, di verificare la completezza delle notizie e dunque gli esiti dell'indagine condotta, v. Cass. pen., sez. V, 17 maggio 2009, n. 45051.

⁷ Dossier n. 485, Schede di lettura, p. 4: “Ciò premesso, si ricorda che la deindicizzazione costituisce un'operazione diversa rispetto alla cancellazione e, quindi, alla non visibilità delle informazioni. Infatti, “per “deindicizzazione” si intende un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto; la deindicizzazione non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova” (Cass. Civ. n. 34658/2022; Cass. Civ. n. 2893/2023). Tali operazioni, inoltre, incidono in maniera diversa sull'operazione di bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto alla riservatezza con il diritto all'informazione ed alla conservazione/archiviazione delle notizie. Invero, la Corte di Cassazione ha sottolineato come il giudice di merito sia tenuto a compiere necessariamente la predetta operazione di bilanciamento, verificando, in particolare, se il diritto all'oblio può considerarsi tutelato dall'effettiva e lecita deindicizzazione dell'articolo di cronaca, senza ricorrere automaticamente alla rimozione di quest'ultimo, che rappresenta una misura più invasiva e lesiva del diritto di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica (Cass. Civ. n. 9147/2020)”.

4. Necessità di definire i parametri di equivalenza

Nelle proposte in esame ci si riferisce alla necessità di dare pubblicità ai provvedimenti favorevoli “con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento”.

Tale espressione, seppure indicativa nel suo senso generale, dal punto di vista tecnico pare piuttosto vaga e potenzialmente foriera di contenzioso. Sarebbe quindi opportuno definire in modo più specifico il concetto, eventualmente con un richiamo al codice deontologico dei giornalisti, dove la nozione potrebbe essere utilmente chiarita e specificata.

5. Necessità di regole per gestire i casi complessi

Pare opportuno inserire regole di gestione dei casi complessi, soprattutto in riferimento a due eventualità (v. Sezione III per una proposta testuale):

- **I casi in cui vi siano plurimi capi di imputazione**, non tutti favorevoli per l'imputato. In tali casi, in virtù del **principio di proporzionalità**, si suggerisce che la richiesta di pubblicità immediata possa essere rivolta per i capi di imputazione per i quali è intervenuta la sentenza di assoluzione o la archiviazione nei termini definiti nel punto 1 discusso in precedenza.
- **I casi in cui vi siano più indagati o imputati**, solo alcuni dei quali vedano la propria posizione definita con provvedimento favorevole. In tal caso, sempre in virtù del **principio di proporzionalità**, la richiesta di immediata pubblicità dovrebbe poter essere rivolta, anche singolarmente, solo da parte degli imputati assolti o la cui posizione sia stata definita dai provvedimenti favorevoli illustrati nel punto 1 discusso in precedenza.

III. Proposta di testo normativo

Legenda:

In colore **blu** → proposte modificative ritenute di rilievo primario

In colore **arancione** → proposte additive di rilievo primario

In colore **verde** → suggerimenti di riformulazione linguistica

PROPOSTA ON. COSTA	PROPOSTA ON. MATONE ET AL.	PROPOSTE DI MODIFICA (tenuto conto di entrambi i testi in esame)
Art. 144-ter. Codice della privacy (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante)	144-ter. – (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e segnalazioni al Garante)	144-ter. – (Pubblicità <i>dette sentenze di assoluzione o proscioglimento dei provvedimenti assolutori e segnalazioni al Garante</i>)
1. Su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento.	1. Su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza con cui è stata data notizia dell'avvio del procedimento penale o delle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento.	1. A tutela del diritto alla riservatezza e all'oblio, su richiesta dell'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile o con <i>sentenze di non luogo a procedere, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa</i> , o su richiesta dell'indagato la cui posizione sia stata archiviata ai sensi dell'art. 408 o dell'art. 411, limitatamente a quando risulti che il fatto non è previsto dalla legge come reato, del codice di procedura penale, nonché dei loro eredi, prossimi congiunti o della persona che ne ha l'autorità tutoria, il

		<p>direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva, a prescindere dal mezzo digitale o analogico di diffusione o online che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento ai provvedimenti indicati con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza, data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento, così come indicato nel codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti.</p>
		<p>2. In caso di plurimi capi di imputazione, la richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta rispetto ai capi per i quali è intervenuta la sentenza di assoluzione o la archiviazione nei termini definiti dal comma 1. In caso di più indagati o imputati, la richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta, anche singolarmente, da parte di coloro la cui posizione sia stata definita dai provvedimenti di cui al comma 1.</p>
<p>2. L'interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante il quale, nelle</p>	<p>2. L'interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante, il quale, nelle quarantotto ore</p>	<p>2. 3. L'interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva, a prescindere dal mezzo digitale o analogico di diffusione, o online a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante il quale, nelle</p>

<p>quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'articolo 144.</p>	<p>successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'articolo 144.</p>	<p>quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'articolo 144.</p>
	<p>3. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente periodo il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.</p>	<p>3-4. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente periodo, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.</p> <p>L'inottemperanza alle richieste di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Si applicano le disposizioni pertinenti del codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti. Di tali inottemperanze l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali informa l'organo titolare del potere disciplinare.</p>
	<p>[PRESO DALL'ART 1, comma 2, Proposta On. Matone et al.]</p> <p>2. La persona di cui al comma 1 ha diritto, entro dodici mesi dalla pronuncia dei provvedimenti di cui al comma 1, alla non visibilità ai motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa facenti</p>	<p>5. Rimane applicabile quanto previsto dall'art. 64-ter disp. att. c.p.p. in materia di de- indicizzazione.</p>

	riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti.	
--	--	--

Bologna, 17 novembre 2025

Giulia Lasagni